

**LOTTO 1 - CAPITOLATO DI POLIZZA****ALL RISKS PROPERTY**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi</b>
<b>Via Lodovico Ariosto, 30</b>
<b>20145 Milano</b>
<b>P.IVA 05203430961</b>

e

<b><u>Società Assicuratrice</u></b>

**Durata della polizza**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
------------------------	-------

**Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005**

INDICE

DEFINIZIONI (DEF) .....	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI.....	6
BENI ASSICURATI O COSE ASSICURATE.....	6
BENI IMMOBILI.....	6
IMPIANTI E MACCHINARI.....	6
MERCI .....	7
BENI CIVILI .....	7
BENI MOBILI .....	7
BENI ELETTRONICI.....	7
BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE.....	7
SUPPORTI DATI.....	8
DATI .....	8
OGGETTI OD OPERE D'ARTE.....	8
VALORI .....	8
PREZIOSI .....	8
ALTRI ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI.....	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....	9
MERCI .....	9
VOLUME D'AFFARI.....	9
PROFITTO LORDO.....	9
RAPPORTO DI PROFITTO LORDO.....	9
VOLUME D'AFFARI ANNUO.....	9
VOLUME D'AFFARI DI RIFERIMENTO.....	9
COSTI FISSI .....	9
AGGIUSTAMENTI.....	9
PERIODO DI INDENNIZZO .....	9
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI I E II.....</b>	<b>10</b>
ART.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE –PROROGA – DISDETTA .....	10
ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE .....	10
ART.3 CLAUSOLA BROKER.....	10
ART.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....	11
ART.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE .....	11
ART.6 VARIAZIONI DI RISCHIO .....	11
ART.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	11
ART.8 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO .....	12
ART.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	12
ART.10 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE .....	12
ART.11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO .....	12
ART.12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.....	13
ART.13 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO .....	13
ART.14 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI.....	14
ART.15 VALORE DEI BENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI, MACCHINARI E DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	14
ART.16 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO.....	16
ART.17 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE .....	16
ART.18 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI.....	16
ART.19 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI.....	17
ART.20 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	18
ART.21 LIMITE DELL'INDENNIZZO .....	18
ART.22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	18
ART.23 LIQUIDAZIONE SINISTRI PER SINGOLE PARTITE - ANTICIPI IN CONTO INDENNIZZO .....	18
ART.24 FORO COMPETENTE .....	18
ART.25 ONERI FISCALI.....	18
ART.26 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	18
ART.27 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.....	19
ART.28 VINCOLO.....	19
ART.29 TRATTAMENTO DEI DATI .....	20
<b>SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI.....</b>	<b>21</b>
ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	21
ART.2 ESCLUSIONI.....	21
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE E DELIMITAZIONI- SEZIONE I .....</b>	<b>23</b>
ART.1 DANNI MATERIALI CONSEGUENZIALI.....	23
ART.2 RIDUZIONE CONSEGUENZIALE DI VALORE.....	23
ART.3 PARIFICAZIONE DANNI.....	23
ART.4 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E DECONTAMINAZIONE .....	23
ART.5 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA E/O DEL GUASTO .....	23
ART.6 ORDINANZE DI AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE.....	24
ART.7 COSTI DI COLLAUDO E RIAVVIAMENTO.....	24
ART.8 MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO .....	24
ART.9 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI.....	24
ART.10 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI, NASTRI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAFICO E SIMILI ENTI.....	24

ART.11	SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI.....	25
ART.12	RICORSO VICINI E/O TERZI.....	25
ART.13	MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI.....	25
ART.14	DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE.....	26
ART.15	DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.....	26
ART.16	TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, FENOMENI TELLURICI, FRANAMENTI E SMOTTAMENTI DEL TERRENO, INONDAZIONI, ALLUVIONI.....	26
ART.17	GRANDINE (SU FRAGILI).....	26
ART.18	GELO E GHIACCIO.....	26
ART.19	COLLASO STRUTTURALE.....	27
ART.20	BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA.....	27
ART.21	GUASTI A IMPIANTI E MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	27
ART.22	CLAUSOLA QUIESCENZA IMPIANTI.....	28
ART.23	PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE.....	28
ART.24	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO.....	28
ART.25	CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AUTORITÀ.....	30
ART.26	ENTI PRESSO TERZI.....	30
ART.27	OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.....	30
ART.28	OPERAZIONI PERITALI.....	30
ART.29	DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI.....	30
ART.30	MACCHINARIO IN LEASING E/O ELETTRONICO.....	31
ART.31	RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE O DI AVVISI.....	31
ART.32	COSE PARTICOLARI.....	31
ART.33	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.....	31
ART.34	SPESE STRAORDINARIE.....	31
ART.35	DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE.....	31
ART.36	COLLAUDO E CONSEGNA.....	32
<b>SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....</b>		<b>33</b>
ART.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	33
ART.2	ESCLUSIONI.....	33
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE — SEZIONE II.....</b>		<b>34</b>
ART.1	ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO.....	34
ART.2	AGGIUSTAMENTI.....	34
ART.3	PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ.....	34
ART.4	INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ CIVILI.....	34
ART.5	FRANCHIGIA NELLA SEZIONE I.....	34
ART.6	GARANZIA CLIENTI/FORNITORI.....	34
ART.7	DANNI A BENI NON ASSICURATI NELLA SEZIONE I.....	35
ART.8	FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE, GAS, ACQUA E SERVIZI TELEFONICI.....	35
ART.9	SPESE EXTRA.....	35
ART.10	RISERVE DI MAGAZZINO.....	35
ART.11	IMPEDIMENTO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO.....	35
ART.12	MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO DURANTE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTI / TRASFERIMENTI.....	36
ART.13	CONTINUITÀ DELL'ASSICURAZIONE.....	36
ART.14	DANNI INDIRETTI DA GUASTI AI MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	36
ART.15	LEEWAY CLAUSE.....	36
ART.16	ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI.....	36
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II.....</b>		<b>37</b>
ART.1	BUONA FEDE E MANUTENZIONE.....	37
ART.2	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA.....	37
ART.3	RECUPERO DA AZIONE DI RIVALSA.....	37
ART.4	DEROGA COASSICURAZIONE INDIRETTA.....	37
ART.5	SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI.....	37
ART.6	ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO.....	38
ART.7	COLPA GRAVE.....	38
ART.8	RAPPRESENTANTI DELL'ASSICURATO.....	38
ART.9	DOLO DEI DIPENDENTI.....	38
ART.10	FRANCHIGIE/SCOPERTI.....	38
ART.11	E RISK.....	38
ART.12	MODIFICHE NELLE UBICAZIONI ASSICURATE.....	39
ART.13	ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI.....	39
ART.14	RIDUZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO E LORO REINTEGRO.....	39
<b>SCHEDA DI POLIZZA.....</b>		<b>41</b>
<b>SOMME ASSICURATE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI.....</b>		<b>41</b>
<b>SOMME ASSICURATE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....</b>		<b>42</b>
<b>LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE.....</b>		<b>42</b>

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## DEFINIZIONI (DEF)

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b><u>ASSICURATO:</u></b>	I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b><u>ASSICURAZIONE:</u></b>	Il contratto di assicurazione.
<b><u>POLIZZA</u></b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b><u>INTERMEDIARIO/BROKER:</u></b>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b><u>SOCIETÀ</u></b>	L'impresa assicuratrice.
<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione ovvero il Consorzio Est Ticino Villoresi.
<b><u>PREMIO</u></b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b><u>RISCHIO</u></b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b><u>SINISTRO</u></b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b><u>INDENNIZZO:</u></b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI**

### **BENI ASSICURATI O COSE ASSICURATE**

Beni Immobili, Beni Mobili, Beni Elettronici, Impianti e Macchinari ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".

I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili, i Beni Elettronici, gli Impianti e Macchinari in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

### **BENI IMMOBILI**

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983..

### **IMPIANTI E MACCHINARI**

Per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, impianti, trasformatori, turbine, caldaie, alternatori, meccanismi e motori inerenti l'attività di produzione, opere di fondazione dei macchinari, torri di raffreddamento, gruppi elettrogeni, gruppi compensativi di abbassamento di tensione, sale controllo, interruttori e relays, cabine di riduzione pressione, compressori, valvole, gruppi di misura, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano

loro naturale complemento), impianti, attrezzi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio. Sono compresi in garanzia gli impianti e i macchinari che per loro natura sono ubicati all'aperto quali a titolo esemplificativo ma non limitativo ture, impianti di sbarramento, conche di navigazione etc. Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

#### **MERCI**

Per "Merci" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, gli scarti di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono pure compresi scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

#### **BENI CIVILI**

Per Beni Civili si intende il complesso di fabbricati, macchinari e merci costituenti uffici, abitazioni, mense, esercizi commerciali. Non sono considerati beni civili i fabbricati ove coesistono le sale di controllo delle centrali e/o degli impianti adibiti alla produzione di energia.

#### **BENI MOBILI**

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Fabbricati, Macchinari e Merci, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi mobilio, attrezzi, impianti, arredi, denaro, valori, preziosi, oggetti d'arte, veicoli iscritti al PRA, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza di uffici tecnici e amministrativi a laboratori di prove e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali ed abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

#### **BENI ELETTRONICI**

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

#### **BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE**

Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici

ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

#### **SUPPORTI DATI**

Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

#### **DATI**

Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.

#### **PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso

#### **OGGETTI OD OPERE D'ARTE**

A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.

#### **VALORI**

A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

#### **PREZIOSI**

A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)

#### **PORTAVALORI**

Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi

#### **ALTRI ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI**

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Beni Mobili".



## **DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

### **MERCI**

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili.

### **VOLUME D'AFFARI**

si intende il totale delle somme pagate o dovute all'Assicurato - al netto di sconti, abbuoni e premi concessi - per prodotti o servizi venduti nell'esercizio dell'attività dichiarata e svolta nel luogo indicato in polizza.

### **PROFITTO LORDO**

Si intende la differenza fra il volume di affari aumentato delle rimanenze finali e i costi variabili aumentati delle rimanenze iniziali.

### **RAPPORTO DI PROFITTO LORDO**

Il rapporto tra il profitto lordo e il volume di affari relativi all'anno finanziario immediatamente precedente il sinistro, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

### **VOLUME D'AFFARI ANNUO**

Il volume di affari maturato nel periodo di 12 mesi avente termine la data precedente quella del sinistro, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

### **VOLUME D'AFFARI DI RIFERIMENTO**

Il volume d'affari maturato nel periodo dell'anno precedente il sinistro corrispondente al periodo d'indennizzo, corretto con gli "aggiustamenti" come da successiva definizione.

### **COSTI FISSI**

I costi d'esercizio insopprimibili, che necessariamente permangono anche quando si verifica un'interruzione d'esercizio.

### **AGGIUSTAMENTI**

Gli aggiustamenti sono quelli da apportare al "volume di affari annuo", al "volume di affari di riferimento" e al "rapporto di profitto lordo" per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore che influenzi l'attività stessa in modo che essi rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo se il sinistro non si fosse verificato.

### **PERIODO DI INDENNIZZO**

Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata indicata nella scheda di polizza, durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro.

Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI I E II**

### **ART.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.

### **ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 31.12.2020 al 31.12.2021 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 (sessanta) giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **ART.3 CLAUSOLA BROKER**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm. ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La

società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

#### **ART.4    FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.5    DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **ART.6    VARIAZIONI DI RISCHIO**

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ART.7    RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto

dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Non è ammesso il recesso da parte della Società dalla copertura di singoli rischi o Sezioni facenti parte del presente contratto di assicurazione.

#### **ART.8 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa partita.

Qualora il valore del Bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto del contratto.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Eriario.

#### **ART.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART.10 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate previo consenso dell'Assicurato stesso e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **ART.11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

relativamente al danno materiale e diretto di cui alla Sezione I:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile;
- b) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; detto articolo deve intendersi operante nel caso di sinistro per atti dolosi, danni a persone (furto e rapina);
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- e) relativamente al danno indiretto di cui alla Sezione II:
- f) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- g) fornire a sue spese alla Società entro 90 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel tempo posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- h) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La risarcibilità del danno non verrà in ogni caso pregiudicata qualora il termine di cui sopra non venga rispettato a seguito di situazioni non controllabili dall'Assicurato.

Fatta la denuncia alla Società secondo le modalità di cui sopra, l'assicurato potrà effettuare riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate in caso di danni aventi importo contenuto; in tutti gli altri casi un incaricato della Società dovrà ispezionare la perdita o il danno prima che vengano effettuate riparazioni o sostituzioni: Qualora l'incaricato della Società non dovesse procedere all'ispezione entro un arco di tempo considerato adeguato a seconda delle circostanze l'Assicurato sarà autorizzato a procedere alle riparazioni e sostituzioni. Fermo restando quanto indicato al punto c) del presente articolo.

#### **ART.12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART.13 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di cui al vigente Foro Competente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **ART.14 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

I periti liquidatori devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. *"Obblighi in caso di sinistro"* delle Condizioni Generali di Assicurazione;

relativamente ai Danni Diretti:

- c) 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. *"Valore dei beni assicurati e determinazione del danno (Sez. I)"* delle Condizioni Generali di Assicurazione;

relativamente ai Danni Indiretti:

- c) 2) determinare i dati previsti all'art. *"Leeway clause"* della Sezione II

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori grossolani o manifesti, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART.15 VALORE DEI BENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI, MACCHINARI E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel **VALORE DI RICOSTRUZIONE IL DIFFERENZIALE STORICO E ARTISTICO**
- per i Beni Mobili, Impianti e Macchinari (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,

– Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili

– per i Beni Mobili, Impianti e Macchinari (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili, i Beni Mobili, Impianti e Macchinari di cui alle Partite indicate in polizza si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia *Furto, Rapina, Estorsione e Scippo*.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da *"Maggiori costi e Perdita di pigione"*, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

– per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili, Impianti e Macchinari (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);

– nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

#### **ART.16 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

#### **ART.17 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE**

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli Oggetti d'Arte

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

#### **ART.18 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI**

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.



L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B) 1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro 10 anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del Bene sostituito, purchè a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

La somma assicurata per la partita - Beni Elettronici deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio ed oneri fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa.

Per le cose assicurate non più in listino la relativa Somma Assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per l'identificazione dei beni assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

#### **ART.19 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

#### **ART.20 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per la copertura delle medesime cose e per il medesimo rischio oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART.21 LIMITE DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore al limite massimo di indennizzo riportato nella Scheda di polizza.

#### **ART.22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'art. *"Mandato dei periti liquidatori"* delle Condizioni Generali di Assicurazione, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo dei Rappresentanti dell'Assicurato.

Dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di questo art. *"Pagamento dell'indennizzo"* per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

#### **ART.23 LIQUIDAZIONE SINISTRI PER SINGOLE PARTITE - ANTICIPI IN CONTO INDENNIZZO**

Si precisa che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro derivante da un singolo evento dannoso, fermo il diritto dell'Assicurato di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 250.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **ART.24 FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente Milano.

#### **ART.25 ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

#### **ART.26 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **ART.27 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART.28 VINCOLO**

Relativamente a quanto previsto dal contratto, la presente polizza si intende vincolata secondo le modalità di seguito riportate.

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Banco Popolare - Società cooperativa (la "Banca Vincolataria"), creditrice per garanzia di privilegio speciale sui seguenti impianti:

1. centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Borgazzi, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 64+022 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in prossimità del lato destro della centrale;
2. centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità di Viale Lombardia, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 61+748 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in Via Lombardia;
3. centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Sempione/Via Montebianco, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 62+769 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. adiacenti all'area a parcheggio esistente di Via Meraviglia;
4. centrale idroelettrica sita nel territorio del Comune di Monza, in prossimità del ponte di Via Solferino, in corrispondenza del salto ubicato al progressivo Km 63+441 del Canale Eugenio Villoresi realizzata all'interno del sedime di pertinenza del Canale Eugenio Villoresi, ed i relativi impianti di collegamento ai locali di ricezione e misurazione dell'impresa distributrice Enel Energia S.p.A. localizzati in prossimità del lato destro della centrale;

in virtù del contratto di finanziamento fino ad Euro 5.500.000,00, concesso in data 19 novembre 2014, al Consorzio di Bonifica Est Ticino- Villoresi, Con sede in Milano, Via Ludovico Ariosto n. 30, con atto a rogito notaio Matteo Farassino di Milano (Rep. 17438, Race. 6533) registrato all'Agenzia delle Entrate Milano 6, il 20 novembre 2014 al n. 33588 Serie 1T EURO Esente, il Banco Popolare - Società Cooperativa, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona al numero n. 03700430238, e pertanto gli Assicuratori si obbligano:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso della Banca Vincolataria;
- c) a pagare l'importo della liquidazione di eventuali sinistri esclusivamente secondo le modalità concordate con la Banca Vincolataria nell'atto di mutuo;
- d) a notificare tempestivamente alla Banca Vincolataria, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Banca Vincolataria;
- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Vincolataria ed a notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
- f) a conservare il suddetto vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente, fino a quando non sia stata comunque soddisfatta ogni ragione di credito della Banca Vincolataria.

#### **ART.29 TRATTAMENTO DEI DATI**

Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., danno atto di essere autonomi Titolari del Trattamento ciascuno per quanto attiene alle finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto e assunti dalla Società assicuratrice. Il trattamento verrà svolto da entrambe le parti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento citato e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**



## **SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI**

### **ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a risarcire, in corrispettivo del premio convenuto ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali ai beni assicurati, compresi quelli in concessione e/o di proprietà di terzi ubicati presso gli insediamenti assicurati, nonché le perdite derivanti ai beni assicurati, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni e le esclusioni in seguito riportate.

### **ART.2 ESCLUSIONI**

Salvo quando diversamente previsto, sono esclusi i seguenti enti:

- 2.1) il valore dell'area;
- 2.2) animali in genere;
- 2.3) aeromobili, natanti e veicoli iscritti al P.R.A., salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva "veicoli di proprietà e di terzi";
- 2.4) capannoni pressostatici e loro contenuto (la cui entrata in garanzia dovrà essere concordata tra le parti);
- 2.5) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto oltre una distanza di 1 km. dagli stabilimenti assicurati.

Salvo quando diversamente previsto, la Società non è altresì obbligata per i danni:

- 2.6) consistenti nel costo del materiale fuso, accidentalmente fuoriuscito e/o solidificatosi da impianti e/o forni, crogioli, linee, salvo che tali danni non risultino provocati da altro evento non altrimenti escluso;
- 2.7) dovuti a logorio, usura, corrosione, ruggine di qualsiasi parte dell'ente assicurato a causa del suo naturale uso e funzionamento;
- 2.8) causati da effetti gradualmente degli agenti atmosferici e cambiamenti di temperatura, (ad eccezione delle garanzie gelo, autocombustione e mancato freddo) salvo che tali danni non risultino provocati da altro evento non altrimenti escluso;
- 2.9) dovuti a montaggio, smontaggio di macchinario, costruzione, demolizione di fabbricati, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola "montaggio, smontaggio e collaudo" e di quanto previsto dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi derivi altro danno indennizzabile ai sensi di polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- 2.10) consistenti in perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione e/o ritardo di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 2.11) dovuti a ordinanze delle Autorità o a leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati o macchinari, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero" e "oneri di urbanizzazione" in caso di sinistro indennizzabile a titolo del presente contratto;
- 2.12) causati da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 2.13) alle merci, causati da errori di progettazione e lavorazione che influiscano direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione o già prodotte a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 2.14) avvenuti in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dell'insediamento aziendale assicurato (ferma restando la risarcibilità dei danni da movimentazione interna).
- 2.15) di responsabilità civile di qualsiasi tipo salvo quanto previsto dalla garanzia Ricorso Terzi"

2.16) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto.

Si precisa che non sono considerati atti di guerra od insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2.17) verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;

2.18) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2.19) dovuti da od a dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;

2.20) dovuti da od a furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione;

2.21) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;

2.22) dovuti da od a errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;

2.23) causati da mancanza di energia elettrica, gas o acqua; a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.

Le ulteriori esclusioni previste dalle norme di legge si intendono derogate laddove la deroga sia consentita dalla legge.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE E DELIMITAZIONI- SEZIONE I

### ART.1 DANNI MATERIALI CONSEQUENZIALI

Ad integrazione dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione I, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

### ART.2 RIDUZIONE CONSEQUENZIALE DI VALORE

In caso di danno ai beni assicurati od a parte di esse, risarcibile a termini della presente Sezione I, la polizza opererà anche per la riduzione di valore subita dalle altre cose non danneggiate quando risulti provato che tale riduzione di valore sia conseguente al sinistro indennizzabile. La Società sarà responsabile solamente per la differenza tra il prezzo di riacquisto del bene ed il valore di recupero ricavato o ricavabile dalla sua vendita. La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

### ART.3 PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato, dai dipendenti dello stesso, da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Si intendono inoltre assicurate tutte le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di diminuire o limitare l'evento dannoso garantito.

### ART.4 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E DECONTAMINAZIONE

La presente assicurazione risarcirà, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, anche i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per:

- a) rimozione macerie, pulizia di canali di scolo, fognature ed altri servizi interrati, smantellamenti e demolizioni, puntellamenti o messe in sicurezza o recinzioni;
- b) operazioni di decontaminazione dell'insediamento assicurato, dei fabbricati e/o macchinari e/o impianti e/o merci resesi necessarie per il riavviamento delle attività a seguito di un sinistro;
- c) garantire la continuità produttiva di parte o parti dei beni assicurati distrutti e/o danneggiati e/o contaminati.

Gli assicuratori non pagheranno costi o spese originati da rimozione di macerie al di fuori del luogo in cui si trovano i beni persi, danneggiati o distrutti ed al di fuori delle aree immediatamente adiacenti; o per inquinamento o contaminazione di beni non assicurati nella presente polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

### ART.5 SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA E/O DEL GUASTO

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle partite assicurate incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.6 ORDINANZE DI AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE**

In caso di sinistro la presente polizza copre, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di riparazione e/o ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

1. i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trasportare e scaricare nel più vicino scarico autorizzato e disposto ad accettarli, i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
2. lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.7 COSTI DI COLLAUDO E RIAVVIAMENTO**

La Società risarcisce, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo, controllo e avviamento di macchinari e impianti a seguito di un evento risarcibile dalla presente polizza, anche se tali enti risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.8 MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO**

La Società risponde a parziale deroga all'art. "Esclusioni" e fino alla concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza per sinistro, dei danni da montaggio, smontaggio e collaudo relativi ad operazioni di spostamento, da una ubicazione ad un'altra e/o nell'ambito dello stesso insediamento, di macchinario ed apparecchiature elettroniche. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.9 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI**

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom....) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

#### **ART.10 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI, NASTRI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAPHICO E SIMILI ENTI**

La Società risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione e/o rifacimento di archivi, registri, documenti, disegni, microfilms, fotocolor, lucidi, materiale



meccanografico, dischi, nastri, sismiche e dati in essi contenuti, distrutti o danneggiati, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, inclusa la cancellazione accidentale e dolosa di dati contenuti su supporti meccanografici.

Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.11 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

Fermo quanto previsto al precedente Art. "Determinazione del danno per i Supporti Dati", la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].

#### **ART.12 RICORSO VICINI E/O TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi nell'ambito degli stabilimenti/impianti in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell'Assicurato o beni di cui egli abbia disponibilità.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza degli importi indicati nella Scheda di polizza, senza applicazione di scoperti e franchigie.

#### **ART.13 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI**

**MAGGIORI COSTI:** la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente Polizza,.

PERDITA PIGIONI: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

#### **ART.14 DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE**

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. *"Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte"*, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

#### **ART.15 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.**

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Fermo il limite massimo di indennizzo della presente Polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF] e viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.

#### **ART.16 TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, FENOMENI TELLURICI, FRANAMENTI E SMOTTAMENTI DEL TERRENO, INONDAZIONI, ALLUVIONI**

Ogni perdita o danno avvenuto durante un periodo di 72 ore successive al verificarsi del primo evento e/o danno causato da terremoto, inondazione ed alluvione sarà considerato "singolo sinistro".

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.17 GRANDINE (SU FRAGILI)**

Con riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

#### **ART.18 GELO E GHIACCIO**

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **ART.19 COLLASSO STRUTTURALE**

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi, e a parziale deroga dell'art. "Esclusioni" ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **ART.20 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA**

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **ART.21 GUASTI A IMPIANTI E MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

Si precisa che la presente polizza garantisce la copertura di tutti i danni agli impianti e macchinari ed alle apparecchiature elettroniche da rottura e/o guasti originati da qualunque causa interna, a titolo indicativo ma non esaustivo quelli derivanti da: incidenti fortuiti di funzionamento quali errori di manovra, errata manipolazione, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anomale, forze centrifughe, grippaggio, colpo d'ariete, fenomeni elettrici e simili (salvo quelli causati da incendio), mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incuria, negligenza, imperizia, corpi estranei, difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio, e mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengano smontati, testati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, siano in manutenzione o riparazione sia presso aree aziendali che presso terzi o vengano installati in altra sede sempre però negli insediamenti assicurati intendendosi per tali le aree aziendali e relative pertinenze.

Si intendono esclusi i danni:

- a) a tubi o valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- b) al materiale refrattario, utensileria, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per olio nei trasformatori ed interruttori), organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- c) relativamente alle apparecchiature elettroniche, ai danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- d) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- e) danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate.

- f) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- g) dovuti: a manifesta e palese inosservanza delle indicazioni contenute nei manuali ufficiali di uso e manutenzione forniti dal costruttore; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

Nel caso che ne derivi altro danno risarcibile a termini di polizza, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Si intendono incluse anche tutte le spese addizionali per le riparazioni temporanee e per velocizzare le riparazioni permanenti od il rimpiazzo degli enti assicurati.

#### **ART.22 CLAUSOLA QUIESCENZA IMPIANTI**

Si conviene tra le parti che è facoltà del Contraente mettere in quiescenza uno o più gruppi di produzione durante il periodo di copertura. In tal caso, relativamente a questi impianti, si intenderà sospesa la garanzia guasti macchine e fenomeno elettrico. Il periodo di quiescenza avrà effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione (o di altro giorno se posteriore) e avrà durata pari al periodo comunicato. Tale disponibilità è soggetta a:

- 1) conservazione delle meccaniche oggetto di fermo secondo le indicazioni del fornitore della macchine stesse o secondo quanto previsto dai contratti di manutenzione in essere;
- 2) terminato il periodo di fermata l'operatività della garanzia Guasto Macchine e Fenomeno elettrico riprenderà 30 giorni dopo il primo collegamento del generatore alla rete di distribuzione e al completamento di 72 ore di funzionamento a carico nominale senza fermata, problemi e guasti, ciò in analogia con gli standard "performance acceptance test".

In relazione alla diminuzione di rischio, unicamente nel caso di sospensioni di durata maggiore a 6 mesi, verrà ridotto il premio di polizza considerando pari al 50% la parte del tasso di polizza relativo alla partita Macchinari e impianti e del tasso relativo al Profitto lordo relativa al guasto macchine.

#### **ART.23 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE**

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione:

- un importo maggiore di quanto previsto dalla somma assicurata alla partita n.3.
- in caso di furto, un importo maggiore di quanto previsto nella Tabella [LSF]; in questo caso è operante la relativa franchigia.

#### **ART.24 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO**

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).

A.3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

D) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];

E) Relativamente ai danni direttamente verificatesi in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione a Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera D).

La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF]. Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l'eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo Pagamenti per variazioni con incasso premio dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

#### **ART.25 CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AUTORITÀ**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali do Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

#### **ART.26 ENTI PRESSO TERZI**

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati possono trovarsi, e devono quindi intendersi garantiti per gli eventi previsti dalla presente polizza, anche presso terzi, in tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per la Svizzera. Limitatamente alla presente estensione di garanzia la Società potrà esperire azione di rivalsa nei confronti delle ditte che abbiano rapporti di affari con l'Assicurato solamente previa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

#### **ART.27 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO**

I macchinari si intendono garantiti durante le operazioni di carico e scarico e anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nei fabbricati descritti o nelle loro immediate vicinanze.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

#### **ART.28 OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

#### **ART.29 DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI**

A parziale modifica dell'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dal Contraente o dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione dei loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, avvalendosi anche di tutti i dati e documenti che il Contraente o l'Assicurato potrà mettere a disposizione, la qualità, la quantità ed il valore di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette qualità, quantità e valori degli enti salvati o rimasti illesi.

#### **ART.30 MACCHINARIO IN LEASING E/O ELETTRONICO**

Salvo diversa pattuizione, per Macchinari ed Impianti, compresi quelli elettronici in leasing, già coperti da apposita assicurazione, la presente copertura opererà in differenza di condizioni (D.I.C.) e/o in differenza di limiti **(D.I.L.)**

#### **ART.31 RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE O DI AVVISI**

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

#### **ART.32 COSE PARTICOLARI**

Si conviene di considerare convenzionalmente assicurati nella definizione "Macchinario" anche i seguenti beni:

a) cose di terzi in genere.

#### **ART.33 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

A parziale deroga dell'art. "Valore dei beni immobili, mobili, impianti, macchinari e determinazione del danno" (Sez. I) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Fabbricati" e "Macchinario" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

#### **ART.34 SPESE STRAORDINARIE**

L'assicurazione prestata comprende anche le spese straordinarie ragionevolmente e necessariamente sostenute dall'Assicurato durante il periodo di ripristino a seguito di sinistro indennizzabile sotto la presente polizza ai beni non altrimenti esclusi, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza. Questi costi comprendono l'utilizzo di beni e/o impianti e/o installazioni e/o strutture e/o mezzi di terzi. Si intendono incluse anche tutte le spese aggiuntive per le riparazioni temporanee e per velocizzare le riparazioni permanenti od il rimpiazzo degli enti assicurati.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia:

- la perdita di fatturato;
- i costi che si sarebbero comunque dovuti sostenere nella conduzione delle operazioni in caso di assenza di sinistro;
- il costo delle riparazioni permanenti od il rimpiazzo dei beni danneggiati e/o distrutti dal sinistro.

#### **ART.35 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30% (trenta per cento).

Qualora tale limite del 30% (trenta per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 c.c.

**ART.36 COLLAUDO E CONSEGNA**

La Società non risponde dei danni conseguenti a un sinistro che colpisca qualsiasi bene, descritto e assicurato nella presente polizza, avvenuto prima che detto bene sia stato:

- accettato contrattualmente dall'Assicurato, e
- propriamente installato e completamente testato con esito soddisfacente per la propria destinazione d'uso.

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**



## SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

### ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per:

la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio. La Società sarà tenuta a pagare, relativamente alla riduzione del volume d'affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo d'indennizzo rispetto al volume di affari di riferimento;

la Società sarà inoltre tenuta a pagare per:

l'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume d'affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo d'indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata; al netto di qualsiasi risparmio di queste spese incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo d'indennizzo.

### ART.2 ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile ai termini della Sezione I della presente polizza, causati da:

- montaggio, smontaggio e collaudo, furto e rapina (salvo ne derivi altro evento non escluso nella Sezione I e quanto previsto nella clausola "Montaggio, smontaggio e collaudo");
- distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità (salvo quanto previsto alla clausola "Perdite conseguenti a disposizioni delle Autorità");
- difficoltà di ricostruzione, ripristino e rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, impossibilità totale o parziale di accesso all'insediamento, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra (salvo quanto previsto dalla clausola "Perdite conseguenti ad impedimento di accesso").

\*\*\*\*\*

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE — SEZIONE II

### ART.1 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, di tale riduzione di perdita sarà tenuto conto nella valutazione del danno.

### ART.2 AGGIUSTAMENTI

Le voci "rapporto di profitto lordo", "volume di affari annuo", e "volume di affari di riferimento" sono soggette a tutti quegli aggiustamenti resisi necessari dall'andamento dell'attività, da variazioni da particolari circostanze che influenzino gli affari sia prima sia dopo il sinistro o che li avrebbero influenzati se questo non si fosse verificato, in modo che le cifre ottenute siano il più possibile aderenti ai risultati che sarebbero stati conseguiti durante il periodo di interruzione dell'esercizio causata dal sinistro se questo non fosse accaduto.

### ART.3 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della Sezione II la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività, sino ad un periodo massimo di 4 settimane, causati esclusivamente da: — difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

### ART.4 INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ CIVILI

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della Sezione II, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell'azienda o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la SEZIONE I, l'accesso all'azienda dell'Assicurato e/o l'uscita siano preclusi e/o l'attività parzialmente o totalmente interrotta per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la SEZIONE I siano operanti al momento del sinistro.

### ART.5 FRANCHIGIA NELLA SEZIONE I

Se dall'assicurazione prestata a titolo della Sezione I fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, l'indennizzabilità delle perdite da interruzione di attività non sarà subordinata all'indennizzabilità, a termini della Sezione I, del danno diretto.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

### ART.6 GARANZIA CLIENTI/FORNITORI

Qualora uno degli insediamenti appartenenti ad un cliente/fornitore di beni e/o di energia dell'Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi non escluso dalla Sezione I, e tale sinistro causi un'interruzione di attività dell'insediamento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate in detta Sezione I, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per intralcio della propria attività in seguito a detto sinistro saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.7 DANNI A BENI NON ASSICURATI NELLA SEZIONE I**

Relativamente ai danni di interruzione di attività conseguenti ad un evento garantito a norma della Sezione I, si precisa che le garanzie tutte della presente Sezione II sono operanti negli insediamenti assicurati in polizza anche se l'evento che ha determinato la sospensione forzata avesse colpito un ente non espressamente assicurato in polizza (in quanto ad esempio di proprietà di terzi e/o assicurato con altre polizze), sempreché faccia parte integrante dell'insediamento stesso e sia funzionale allo svolgimento dell'attività.

#### **ART.8 FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE, GAS, ACQUA E SERVIZI TELEFONICI**

La Società risponde anche della perdita risultante da interruzione o intralcio dell'attività dovuti ad un sinistro causato da uno degli eventi non escluso dalla Sezione I a qualsiasi centrale, sottostazione o linea di produzione o distribuzione di energia elettrica, vapore, gas, acqua e rete telefonica (siano esse di proprietà pubblica o privata) della quale l'Assicurato si serve per ottenere o fornire energia elettrica, vapore, gas e acqua sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini di polizza e non sia imputabile ad atto intenzionale dell'Azienda e/o dell'ente fornitore.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.9 SPESE EXTRA**

La presente estensione assicura, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, le eventuali spese extra (intendendosi per tali le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o diminuire o tentare di evitare o di diminuire l'ammontare dei costi fissi e degli oneri bancari) eccedenti l'importo liquidato a termini del punto 2 dell'Indennizzo pagabile delle Definizioni specifiche Sezione II. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.10 RISERVE DI MAGAZZINO**

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte, compresi i pezzi di ricambio, a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del sinistro;
- l'eventuale perdita della produzione e/o del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio, a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del periodo di indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il periodo di indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del volume di affari a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

#### **ART.11 IMPEDIMENTO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO**

La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate con la presente Polizza né detenute

a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla presente Polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.12 MONTAGGIO, SMONTAGGIO E COLLAUDO DURANTE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTI / TRASFERIMENTI**

La Società risponde a parziale deroga della condizione 2.a) *Esclusioni* della Sezione II e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza, per le perdite economiche da interruzione di attività da montaggio, smontaggio e collaudo relativi ad operazioni di spostamento, da una ubicazione ad un'altra e/o nell'ambito dello stesso insediamento, di macchinario ed apparecchiature elettroniche.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino a concorrenza del limite combined indicato nella Scheda di polizza.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato

#### **ART.13 CONTINUITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione sarà valida per le perdite valutabili nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se la polizza non ha più effetto perché scaduta, risolta o sospesa sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24.00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto fermo quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile.

#### **ART.14 DANNI INDIRETTI DA GUASTI AI MACCHINARI ED ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.**

Si conviene di rendere operante la stessa Sezione II anche per i danni esclusi al punto f) dell'art. *"Guasti ai macchinari ed alle apparecchiature elettroniche"* della Sez. I, per i quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, venditore locatore o fornitore delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia è valida fatto salvo il diritto di rivalsa della Società ai sensi dell'art. *"Rinuncia al diritto di rivalsa"* delle Condizioni Particolari Comuni.

In caso di sinistro, l'indennizzo avverrà previa applicazione delle franchigie previste per la Sez. II per le diverse tipologie di impianto.

#### **ART.15 LEeway CLAUSE**

Relativamente alla somma assicurata nella scheda di polizza, a parziale deroga di quanto previsto nelle Norme specifiche che regolano l'assicurazione si conviene tra le Parti che se in caso di sinistro la verifica della somma assicurata risulti più alta di quella dichiarata nella scheda di polizza, la somma assicurata nella scheda di polizza sarà automaticamente incrementata di tale importo dietro il corrispettivo pagamento da parte dell'assicurato di un premio addizionale per la differenza tra il valore dichiarato e l'aggiornata somma assicurata.

Tale incremento non dovrà eccedere il 20% della somma inizialmente assicurata come indicato nella scheda di polizza.

#### **ART.16 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI**

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni della Sezione II – Oggetto dell'assicurazione si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

## CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II

### ART.1 BUONA FEDE E MANUTENZIONE

A parziale deroga degli artt. 1) *Dichiarazioni relative alla natura del rischio*, 3) *Aggravamento del rischio* e delle Condizioni Generali di Assicurazione, è stabilito che l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione/impianti, depositi e uffici.

### ART.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art. 1916 del codice civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate, i consulenti, i visitatori.

La Società si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto sopra. Quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

### ART.3 RECUPERO DA AZIONE DI RIVALSA

Fermo quanto indicato nella precedente Condizione Particolare, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato quanto recuperato nell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, al netto delle spese sostenute per il recupero, nella proporzione in cui l'ammontare della franchigia sta all'ammontare totale del danno.

### ART.4 DEROGA COASSICURAZIONE INDIRECTA

In deroga all'art. *Assicurazione presso diversi assicuratori* delle Condizioni Generali di Assicurazione è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del codice civile.

### ART.5 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

La Società risponde delle perdite e/o danni causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, serrate. Sono inoltre risarcibili le perdite o i danni conseguenti ad occupazione di cantiere e di fabbrica.

La garanzia prestata con la presente clausola deve intendersi valida a copertura di tutti gli enti di cui alle Sezioni I e II di polizza e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

La garanzia di cui alla presente Condizione Particolare è rescindibile, dalle Parti, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato.

#### **ART.6 ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

In deroga a quanto previsto dall'art. "Esclusioni" della Sezione I, resta convenuto fra le parti che l'assicurazione comprende perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì compresi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Sono altresì comprese perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono comunque escluse le perdite, i danni, i costi e spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati o collegati ad inquinamento, contaminazione, uso di sostanze biologiche, chimiche, radioattive o nucleari."

La garanzia di cui alla presente Condizione Particolare è rescindibile, dalle Parti, con preavviso di 30 (trenta).

In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al limite indicato nella SCHEDA di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo ivi indicato

#### **ART.7 COLPA GRAVE**

La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **ART.8 RAPPRESENTANTI DELL'ASSICURATO**

A maggior chiarimento si precisa che per Rappresentanti dell'Assicurato si devono intendere il legale rappresentante e/o il socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato.

#### **ART.9 DOLO DEI DIPENDENTI**

Si precisa che sono indennizzabili i danni causati da dolo dei dipendenti dell'Assicurato.

#### **ART.10 FRANCHIGIE/SCOPERTI**

Si precisa che qualora a seguito di un sinistro che abbia interessato le cose assicurate in più partite della Sezione I di polizza sarà applicata, ai fini del calcolo dell'indennizzo, una sola franchigia/scoperto e precisamente l'importo più elevato risultante dal calcolo riferito ad ogni singola partita.

Inoltre in caso di eventuali limiti di indennizzo o massimali pattuiti per le Sezioni I e II di polizza, la franchigia/scoperto verrà applicata all'ammontare del danno, prescindendo dai suddetti limiti/massimali che rappresentano solamente il massimo esborso della Società.

#### **ART.11 E Risk**

Sono esclusi i danni dovuti a / causati da

- Virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualsiasi causa derivanti;

- Impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
  - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
  - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
  - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivante da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e guasti macchine

#### **ART.12 MODIFICHE NELLE UBICAZIONI ASSICURATE**

La Società risponde per le perdite e/o danni subiti ai seguenti beni e nel corso delle seguenti operazioni condotte per esigenza dell'Assicurato in relazione alle proprie attività:

- a) Nuovi fabbricati aggiunti o sostituiti o ristrutturati all'interno delle ubicazioni assicurate.
- b) Ogni modifica, estensione, sostituzione, spostamento, aggiunta o miglioria a macchinari e/o impianti all'interno delle ubicazioni assicurate.

Questa estensione di copertura viene prestata automaticamente fino al limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza — relativamente alle sole modifiche dietro pagamento di un premio, da calcolarsi ai tassi di polizza sulla somma assicurata comunicata, che verrà incassato in sede di regolazione del premio alla fine dell'annualità assicurativa.

#### **ART.13 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI**

La Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale.

Resta comunque convenuto che il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro, non sarà superiore all'importo indicato nella Scheda di polizza.

A maggior chiarimento dell'art. *Mandato dei periti liquidatori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che gli Arbitri/Periti incaricati per la liquidazione dei sinistri dovranno esclusivamente provvedere alla quantificazione dei danni senza entrare nel merito della copertura e/o nella interpretazione delle norme contrattuali essendo tale compito demandato alle Parti interessate (Società/Assicurato e/o Contraente).

Inoltre, sempre a parziale modifica dell'art. *Mandato dei periti liquidatori* delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che in caso di contestazione sull'applicabilità degli articoli di polizza le Parti potranno demandare ad altri arbitri, debitamente incaricati, l'interpretazione della stessa.

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad Architetti, Ingegneri, Progettisti, Consulenti, Società di revisione e professionisti in genere allo scopo di reintegrare o dimostrare le perdite subite, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

#### **ART.14 RIDUZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO E LORO REINTEGRO**

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro indennizzabile le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intenderanno automaticamente e totalmente reintegrati al loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro. La validità della presente estensione è subordinata al pagamento da parte dell'Assicurato alla Società del premio

corrispondente a tale reintegro ricavato dall'applicazione dei relativi tassi di polizza all'ammontare del reintegro stesso entro 30 giorni dalla data di effetto della clausola.

---

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**



## SCHEDA DI POLIZZA

**SOMME ASSICURATE SEZIONE I - DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI, PERDITA DI BENI PRESSO GLI INSEDIAMENTI**

UBICAZIONE	PARTITA	SOMMA ASSICURATA (in Euro)	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
1) Centrale produzione idroelettrica Monza Via Borgazzi	Immobili	1.050.050,07		
	Impianti e Macchinari	542.931,72		
	Ricorso terzi	100.000,00		
2) Centrale produzione idroelettrica Monza Viale Lombardia	Immobili	859.770,45		
	Impianti e Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
3) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Montebianco	Immobili	981.493,40		
	Impianti e Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
4) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Solferino	Immobili	1.023.930,66		
	Impianti e Macchinari	510.355,82		
	Ricorso terzi	100.000,00		
5) Tutte le restanti Ubicazioni	Immobili	€ 23.416.759,91		
	Beni Mobili	€ 2.000.000,00 A Primo Rischio Assoluto		
	Beni Elettronici	€ 1.346.583,47		
	Impianti e Macchinari	€ 13.407.791,24		
	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		

Somme assicurate a primo rischio assoluto per la garanzia Furto, rapina ed estorsione	€ 80.000,00	... ‰	€ .....
---	-------------	-------	---------

**SOMME ASSICURATE SEZIONE II - PERDITE ECONOMICHE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

<b>UBICAZIONE</b>	<b>Energia netta prodotta nell'ultimo esercizio finanziario (in KWh)</b>	<b>Ricavo unitario di energia previsto da contratto (in €/KWh)</b>	<b>Ricavo lordo totale – somma assicurata (in Euro)</b>	<b>Tasso Lordo ‰</b>	<b>Premio Lordo</b>
<b>1) Centrale produzione idroelettrica Monza Via Borgazzi</b>	<b>1.065.644</b>	<b>0,219</b>	<b>228.078,86</b>	<b>...</b>	<b>€ ...</b>
<b>2) Centrale produzione idroelettrica Monza Viale Lombardia</b>	<b>959.988</b>	<b>0,219</b>	<b>205.461,34</b>	<b>...</b>	<b>€ ...</b>
<b>3) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Montebianco</b>	<b>931.067</b>	<b>0,219</b>	<b>199.275,86</b>	<b>...</b>	<b>€ ...</b>
<b>4) Centrale di produzione idroelettrica Monza Via Solferino</b>	<b>1.047.669</b>	<b>0,219</b>	<b>224.221,79</b>	<b>...</b>	<b>€ ...</b>

<b>Totale Premio annuo lordo per le Sezioni I e II</b>	<b>€ ...</b>
--	--------------

**LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE**

	<b>Scoperti per sinistro</b>	<b>Franchigie per sinistro</b>	<b>Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)</b>
Franchigia Frontale per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato		1.500 per sinistro	
Spese di demolizione, sgombero e decontaminazione	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 100.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi
Spese di ricerca e riparazione della rottura e/o del guasto	Nessuno	Frontale	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite 50.000 per spese ricerca guasto
Costi per il collaudo	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	Nessuno	Nessuna	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Nessuno	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo di assicurazione con il limite di 40.000 per Claims Preparation
Spese per Onorari Periti e Consulenti,	nessuno	nessuna	5% dell'ammontare del danno con il massimo di € 100.000,00
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi – Perdita pigioni	Nessuno	Frontale	250.000 per sinistro e per periodo di assic., con limite 50.000 per perdita pigioni
Differenziale Storico-Artistico	Nessuno	Nessuna	250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza
Differenziale NTC (antisismico e sovraccarico neve)	Nessuno	Nessuna	250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza
Oggetti d'Arte	Nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Preziosi	Nessuno	frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Movimentazione interna – carico e scarico	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di rimozione e ricollocamento	Nessuno	Frontale	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Veicoli di proprietà iscritti al PRA	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite di 20.000 per singolo veicolo
Terremoto	Scoperto del 10%	Min 15.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di

			assicurazione.
Inondazioni, alluvioni	Scoperto del 10%	Min 15.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	Nessuno	Frontale	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	Scoperto del 10%	Minimo € 1.500	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	Nessuno	frontale	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	Sc. 10%	minimo 10.000,00	1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Frontale	25.000 per sinistro e 150.000 per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	Scoperto 10%	Min 5.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	Nessuno	Frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	Sc. 10%	minimo di 10.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale	Sc. 10%	Minimo 10.000	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno	Frontale	100.000 per sinistro e 200.000 per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	Nessuno	Frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Linee aeree, Tubazioni, Conduitture, Reti situate fuori perimetro fabbricato	Sc. 10%	Minimo € 1.500	100.000 per sinistro e 500.000 per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	Sc. 10%	Minimo € 5.000	100.000 per sinistro per periodo di assicurazione
Beni elettronici	Nessuno	500	Vedasi Partite assicurate
Beni elettronici ad impiego Mobile	Nessuno	500	10.000 per sinistro e 50.000 per periodo di assicurazione
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	500	30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Conduttori esterni	Nessuno	Frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
Cabine elettriche, caldaie e recipienti in pressione	20%	Min. € 5.000	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Trasformatori e alternatori	10%	Min. € 10.000	€ 500.000 per sinistro/anno per ubicazione
Errori di manovra e movimentazione	Nessuno	€ 2.500	€ 10.000 per sinistro/anno per ubicazione
Guasti Impianti/Macchine	Sc. 10%	Min. € 20.000	2.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Limiti – Scoperti – Franchigie per Furto			
Garanzia	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Furto	Nessuno	500	80.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in rame posti all'interno dei locali	Nessuno	500	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto senza scasso	Nessuno	500	10.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Beni Assicurati posti all'aperto	10%	Min 1.500	25.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Rapina/Estorsione	Nessuno	500	20.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Scippo	Nessuno	500	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Furto con destrezza di Beni Assicurati	Nessuno	500	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Portavalori	Nessuno	500	15.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori ovunque riposti	Nessuno	1.000	5.000,00
Valori in cassetti e registratori di cassa	Nessuno	1.500	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei Beni Immobili	Nessuno	500	15.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'esterno dei Beni Immobili	5%	500	15.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Limiti per Danni Indiretti per ubicazione		
Periodo di indennizzo		180 giorni
	<b>Scoperto/franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
DIE da guasti Impianti/macchine	20 giorni	€ 500.000
DIE da danni materiali e diretti esclusi eventi catastrofici	7 giorni	€ 260.000
DIE da danni catastrofici (terremoto, alluvione)	0 giorni	€ 500.000
Spese supplementari	7 giorni, 0 giorni per catastrofici	180 giorni
Fornitori di energia acqua vapore	7 giorni, 0 giorni per catastrofici	€ 30.000

gas		
Impedimento e difficoltà di accesso	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	€ 30.000
Interruzione da parte dell'autorità	7 giorni, 0 giorni per catastrofali	€ 30.000

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_